

Rapporto

numero

5982 R

data

20 febbraio 2008

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 23 ottobre 2007 riguardante la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minimi per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)

1. PREMESSA

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lavoro nero (LLN). Una legge che si pone come obiettivo di combattere il fenomeno del lavoro nero, in particolare dell'occupazione da parte di aziende di dipendenti non annunciati che sfuggono così a ogni controllo sulle loro condizioni d'impiego e al pagamento degli oneri sociali e fiscali. Si stimano le perdite così derivanti a diverse miliardi. La legge federale è una legge quadro che demanda ai cantoni le principali competenze in materia di organizzazione dei servizi di controllo e di intervento preventivo o di repressione del fenomeno.

Le misure di lotta contro il lavoro nero vanno ad aggiungersi a quelle per il controllo delle condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati nel quadro delle misure di accompagnamento degli accordi bilaterali uno e due. La relativa legge federale sui lavoratori distaccati è entrata in vigore il primo giugno 2004. A tutt'oggi non è ancora stata adottata una legge cantonale di applicazione.

L'importanza di norme cantonali per controllare le condizioni lavorative dei lavoratori distaccati e per lottare contro il lavoro nero è fuori discussione. Specie per un Cantone come il nostro che con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali deve confrontarsi con le conseguenze della libera circolazione della manodopera e con il fenomeno dell'arrivo dei lavoratori distaccati che, se non controllati, possono costituire un fattore di dumping salariale e sociale. Anche il lavoro nero, che riguarda tutti, indigeni e immigrati senza distinzione, se non combattuto con efficacia oltre che penalizzare lavoratrici e lavoratori e causare importanti perdite alle assicurazioni sociali e alle entrate fiscali favorisce il dumping salariale.

Vanno valutate alla luce delle considerazioni che precedono le proposte del messaggio 5982 del 23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato di una legge cantonale d'applicazione della Legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Ldist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN). Viene così sanata la mancanza di una legge cantonale di applicazione sui lavoratori distaccati.

Obiettivo della proposta governativa: "rafforzare ulteriormente gli strumenti di intervento e le modalità di sorveglianza del mercato del lavoro per evitare fenomeni di dumping salariale e di precariato sociale". Obiettivo condivisibile e da sostenere e strumenti necessari, quali l'aumento del numero degli ispettori del lavoro, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto dal Cantone in materia di applicazione delle misure d'accompagnamento degli accordi bilaterali con la tempestiva istituzione della Commissione tripartita ancora prima dell'entrata in vigore dei citati accordi.

2. I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA GOVERNATIVA

Il messaggio a pagina 2 precisa la filosofia alla base della legge d'applicazione cantonale che può così essere riassunta:

- **integrare i disposti di due leggi federali diverse ma al tempo stesso complementari;**
- **combattere in maniera efficace ed efficiente il lavoro nero evitando la dispersione di risorse.**

In questa ottica per quanto riguarda i lavoratori distaccati attualmente il controllo delle disposizioni legali della legge federale spetta alla Commissione tripartita e alle 18 Commissioni paritetiche tramite l'Ispettorato del lavoro e l'Associazione interprofessionale di controllo (AIC). Impostazione che viene mantenuta. Il disegno di legge in discussione punta a creare le basi legali per le decisioni cantonali in materia di lavoratori distaccati e di misure di accompagnamento. Demanda poi al regolamento di applicazione le competenze e le applicazioni pratiche dei controlli in questione.

Per quanto concerne invece la lotta contro il lavoro nero la proposta governativa prevede:

- a) di migliorare *"la comunicazione tra le diverse istanze di controllo e il coordinamento degli interventi"*;
- b) di suddividere le attività di controllo previste dalla LLN, distinguendo quelle di coordinamento, che vengono affidate al Segretariato di coordinamento, dalle attività di controllo vero e proprio attribuite all'Ispettorato del lavoro, autorità competente in materia di lavoratori distaccati;
- c) di trasformare l'attuale Ufficio della manodopera estera in Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, presso il quale verrà istituito il segretariato di coordinamento delle attività di controllo dei lavoratori distaccati e della lotta contro il lavoro nero;
- d) di dare mandato a tale segretariato, oltre quello di assistere la Commissione tripartita, di *"assicurare la corretta gestione e il coordinamento della massa di informazioni che perverranno dai controlli effettuati da tutte le istanze coinvolte nel monitoraggio del mercato del lavoro e nella lotta al lavoro nero"*;
- e) di coinvolgere nei controlli tutta una serie di servizi che vanno da quelli delle commissioni paritetiche, a quelli delle assicurazioni sociali e dell'amministrazione fiscale, che trasmetteranno al Segretariato di coordinamento quanto riscontrato nelle loro attività di controllo in fatto di violazioni delle leggi relative e di abusi;
- f) di assegnare alla Sezione permessi e immigrazione *"la gestione delle istanze presentate da stranieri che esercitano un'attività lucrativa nel Cantone"*;
- g) di affidare all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro della Divisione dell'economia quale organo di esecuzione *"l'accertamento dei fatti e il trattamento dei dati raccolti secondo le indicazioni del Segretariato di coordinamento"*;

- h) di introdurre *"per facilitare l'emersione di alcune forme di lavoro nero la procedura di conteggio semplificata"* per il versamento da parte del datore di lavoro dei contributi e delle imposte dei lavoratori assunti;
- i) di applicare multe a chi viola le disposizioni di legge e *"la loro esclusione dagli appalti pubblici e l'interruzione degli aiuti finanziari da parte dello Stato"*;
- j) che Confederazione e cantone si dividano *"le spese di controllo, una volta dedotte le entrate derivanti dalle multe e dagli emolumenti incassati"*. Di fatto con una convenzione il Cantone potrà beneficiare di un contributo alle spese dalla Confederazione del 50%.

Per l'attuazione pratica dei nuovi compiti si prevede l'assunzione di 3 nuovi ispettori del lavoro che vanno ad aggiungersi a quelli già in attività - 10 presso l'Ispettorato del lavoro e 4 presso l'AIC. Una unità in più sarà attribuita al Segretariato di coordinamento.

3. ORIENTAMENTO GENERALE E QUESTIONI PARTICOLARI

La Commissione della legislazione, per l'esame del messaggio ha costituito una Sottocommissione, composta da Carobbio (coordinatore), Bergonzoli, Ducry, Guidicelli e Martignoni. Da un punto di vista generale la Sottocommissione:

- *approva la proposta di un testo unico come legge d'applicazione cantonale delle due leggi federali sui lavoratori distaccati e sulla lotta contro il lavoro nero;*
- *ritiene valida nelle sue linee generali l'impostazione della proposta di legge e in particolare l'indicazione di puntare a lottare anche in modo preventivo contro il dumping salariale e il precariato sociale;*
- *condivide le proposte di trasformazione dell'Ufficio manodopera estera in Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, della creazione del Segretariato di coordinamento e dei compiti affidati all'Ispettorato del lavoro quale organo d'esecuzione;*
- *sostiene l'indicazione di impegnare tutte le istanze coinvolte - Commissioni paritetiche, assicurazioni sociali, autorità fiscali - a trasmettere al Segretariato di coordinamento gli accertamenti conseguenti ai loro controlli;*
- *approva le misure coercitive - multe, esclusione dagli appalti pubblici e dai sussidi cantonali - contro chi viola le disposizioni di legge;*
- *ritiene giustificata la proposta di aumento degli ispettori del lavoro.*

Detto questo, l'esame della complessa materia ha portato la Sottocommissione a ritenere che andasse approfondita una serie di aspetti particolari così riassumibili:

- 1) chiarimento del funzionamento e dei rapporti fra Segretariato di coordinamento e Ispettorato del lavoro;
- 2) impiego e ruolo degli ispettori del lavoro già in attività e dei nuovi previsti con particolare riguardo al loro impegno nei due settori dei lavoratori distaccati e della lotta contro il lavoro nero;
- 3) congruità del numero del nuovo personale previsto - 4 unità - alla luce dei nuovi compiti riguardanti in particolare la lotta al lavoro nero e anche tenuto conto dell'approvazione parlamentare dell'iniziativa per aumentare il numero degli ispettori del lavoro;

- 4) perplessità riguardanti il mantenimento del compito di gestire le istanze presentate a favore di stranieri alla Sezione permessi e immigrazione;
- 5) chiarimento della proposta di "*procedura semplificata*" per i contributi e le imposte al momento dell'assunzione di un dipendente con particolare riguardo all'aliquota del 5%;
- 6) rapporto fra le sanzioni di carattere amministrativo - multe, esclusione dagli appalti e dai sussidi cantonali - e quelle penali;
- 7) accessibilità all'elenco delle aziende contro le quali sono state adottate delle sanzioni amministrative.

4. I LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione per approfondire la proposta governativa e in particolare per chiarire le questioni indicate al punto precedente ha organizzato una serie di audizioni.

In una prima seduta ha sentito i signori Malandra dell'Ufficio della manodopera estera, Del Don dell'ispettorato del lavoro, e Zarro dell'ACI ai quali ha chiesto di dare indicazioni sull'attività fin qui svolta in fatto di controllo dei lavoratori distaccati, sull'attività degli attuali ispettori del lavoro, sulle proposte del messaggio governativo, sulle modalità di lavoro del futuro Segretariato di coordinamento e dell'Ispettorato del lavoro in applicazione della nuova legge in discussione, sulla questione particolare del ruolo della Sezione permessi e immigrazione, sulla sufficienza o meno alla luce dei nuovi compiti del numero supplementare di ispettori del lavoro previsti.

Le indicazioni date dai partecipanti alla prima audizione possono così essere riassunte:

- a) *adesione completa all'impostazione del messaggio, con particolare riguardo ai mandati dell'organo di coordinamento e del Ispettorato del lavoro;*
- b) *precisazione del fatto che gli ispettori del lavoro già ora ma anche in futuro non sono suddivisi per settori d'attività - lavoratori distaccati, lotta al lavoro nero - ma operano sul terreno controllando tutti gli aspetti relativi alle norme legali in vigore;*
- c) *indicazione che per i settori coperti da contratti collettivi di obbligatorietà generale si occuperanno sia di lavoratori distaccati, sia di lavoro le commissioni paritetiche;*
- d) *perplessità, ma per finire accettazione, della proposta di mantenere compiti alla Sezione permessi e immigrazione;*
- e) *favorevoli, ma trattasi di decisione politica, a un maggior numero di ispettori del lavoro;*
- f) *importanza data alla trasmissione da parte di tutte le istanze interessate di segnalazioni e informazioni e impegno in questa ottica a un lavoro di sensibilizzazione delle stesse tramite giornate di formazione.*

In una seconda audizione sono stati sentiti la Direttrice del Dipartimento finanze e economia on. Sadis, il Direttore dell'Istituto assicurazioni sociali (IAS) sig. Marazza accompagnato dal sig. Crivelli, il direttore dell'Amministrazione delle contribuzioni sig. Ramelli e la giurista della Divisione risorse sig.ra Rossetti. A loro è stato chiesto di informare la Sottocommissione sugli aspetti politici della proposta con particolare riguardo al numero degli ispettori del lavoro, al finanziamento delle spese di controllo, al ruolo delle assicurazioni sociali e dell'amministrazione fiscale, alla questione della procedura semplificata, sugli aspetti giuridici delle sanzioni previste per chi viola le disposizioni legali.

Le indicazioni emerse dalle risposte avute possono così essere riassunte:

- a) *vengono confermati l'importanza degli interventi per il controllo delle condizioni dei lavoratori distaccati e di lotta contro il lavoro nero e l'impegno anche per un'attività di prevenzione;*
- b) *quanto al numero di ispettori viene confermata la proposta di 4 nuove unità e quindi di una scelta limitata rispetto all'iniziativa adottata a suo tempo dal Gran Consiglio;*
- c) *pure confermate le modalità di ripartizione delle spese fra Confederazione e Cantoni;*
- d) *adesione dello IAS e dell'Amministrazione delle contribuzioni al principio della collaborazione nella segnalazione delle risultanze dei loro controlli al Segretariato di coordinamento. Possibilità quella della trasmissione delle informazioni ritenuta molto importante;*
- e) *conferma del meccanismo e delle condizioni previste dalla legge federale per quanto concerne la procedura semplificata;*
- f) *precisazione che le sanzioni amministrative previste dalla nuova legge non escludono le sanzioni applicabili dalle singole leggi (AVS, fisco, ecc.) e non escludono nei casi gravi le procedure penali;*
- g) *conferma che l'elenco delle ditte sanzionate da misure amministrative è accessibile sul sito internet del SECO e che nulla osta che tale elenco figuri anche sul sito cantonale del futuro Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.*

5. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha preso atto delle ampie e particolareggiate spiegazioni avute durante le audizioni, che hanno confermato la valutazione positiva delle proposte del messaggio governativo. Si ritiene che l'adozione della proposta di legge, riservate alcune proposte di modifica di cui si dirà in seguito, creerà le basi legali e gli strumenti per un efficace controllo dei lavoratori distaccati e per combattere la piaga del lavoro nero. Importante, oltre all'intervento per sanzionare gli abusi, sono da un lato l'azione preventiva e dall'altro l'applicazione con rigore delle sanzioni contro chi infrange le disposizioni legali.

Vista l'importanza della lotta contro il dumping salariale e il precariato sociale la Commissione ritiene:

- a) *che occorrerà valutare con regolarità annuale se il numero degli ispettori del lavoro previsti sono sufficienti per un efficace controllo del mercato del lavoro;*
- b) *che va reso pubblico mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale l'elenco delle ditte che sono state escluse dagli appalti e dagli aiuti finanziari statali per aver occupato, in contrasto con le norme legali, manodopera in nero;*
- c) *positivo il fatto che nei settori coperti dal contratto collettivo di validità generale siano le commissioni paritetiche a occuparsi del controllo dei lavoratori distaccati e dei casi di lavoro nero.*

Attira però l'attenzione del Governo sul fatto che nel settore alberghiero, particolarmente esposto al fenomeno del lavoro nero, dove vige un tale contratto la commissione paritetica che esiste a livello nazionale è poco attrezzata per operare con efficacia sul territorio del cantone. Si auspica quindi che gli organi cantonali previsti dalla nuova legge seguano da vicino la situazione in quel settore.

6. PROPOSTE DI MODIFICA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Richiamandosi alle considerazioni esposte nei punti precedenti la Sottocommissione lavoro propone le seguenti puntuali modifiche della proposta di legge in esame:

Art. 1 - Scopo (cpv. 2 lett. b)

Sostituire il termine "*lottare contro il lavoro nero...*" con il termine "*reprimere il lavoro nero.*"

Con la modifica proposta si vogliono rafforzare quelli che devono essere i due scopi fondamentali della legge e cioè:

- favorire la prevenzione del lavoro nero;
- reprimere il lavoro nero e gli abusi in ambito salariale e sociale.

Art. 8 - Sanzioni

Si propone di introdurre il seguente **cpv. 3 (nuovo)**:

Le sanzioni cresciute in giudicato saranno pubblicate sul Foglio ufficiale.

La pubblicazione sul Foglio ufficiale dell'elenco delle ditte sanzionate con l'esclusione dagli appalti pubblici e dagli aiuti finanziari statali costituisce un importante deterrente contro la pratica del lavoro nero.

Il cpv. 3 proposto dal messaggio governativo diventa **cpv. 4**.

7. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione, dopo discussione, propone quindi al Gran Consiglio:

- a) **di entrare in materia della proposta di legge del messaggio n. 5982;**
- b) **di approvare le varie proposte di organizzazione degli organi di controllo;**
- c) **di sostenere, come primo indispensabile passo, la proposta di aumento di 3 unità del numero di ispettori del lavoro;**
- d) **di approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto;**
- e) **di invitare il Consiglio di Stato a verificare periodicamente almeno una volta all'anno l'opportunità di aumentare il personale preposto ai controlli (ispettori del lavoro);**
- f) **di impegnare il Governo a riferire nell'ambito dei rendiconti per i consuntivi sui risultati dell'attività di controllo delle condizioni dei lavoratori distaccati e delle misure di lotta al lavoro nero.**

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore

Bergonzoli - Caimi (con riserva) - Dafond (con riserva) -
Dominé - Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli - Kandemir Bordoli -
Martignoni - Pantani (con riserva) - Pedrazzini (con riserva) -
Pestoni - Quadri (con riserva)

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- viste la Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) dell'8 ottobre 1999 e la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) del 17 giugno 2005, nonché le relative ordinanze, decreti, convenzioni e l'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone (ALCP);
- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5982 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 febbraio 2008 n. 5982R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Art. 1

Scopo

¹La presente Legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di lavoratori distaccati (LDist.) e di lavoro nero (LLN).

²Essa ha in particolare lo scopo di:

- a) favorire la prevenzione del lavoro nero e degli abusi in ambito salariale e sociale;
- b) reprimere il lavoro nero e gli abusi in ambito salariale e sociale;
- c) coordinare le diverse attività degli organi di controllo nel settore del mercato del lavoro.

Art. 2

Autorità competenti

a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni federali in materia di lavoratori distaccati e di lavoro nero ed emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare:

- a) istituisce una Commissione tripartita cantonale;
- b) designa l'autorità competente per decidere in merito alle contestazioni di cui all'art. 360b cpv. 5 CO;
- c) fissa e aggiorna periodicamente gli obiettivi delle autorità esecutive;
- d) stipula gli accordi di prestazione con l'autorità federale.

Art. 3

b) altre autorità

¹Sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge:

- a) la Commissione tripartita cantonale;
- b) il segretariato di coordinamento;
- c) l'organo cantonale di controllo;
- d) le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato;
- e) gli organi paritetici.

²La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.

Art. 4

Commissione tripartita

¹La Commissione tripartita cantonale (in seguito Commissione) è composta da un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.

²La Commissione assolve i compiti ad essa affidati dalla legislazione federale in materia di libera circolazione delle persone ed esercita la sorveglianza in materia di lotta contro il lavoro nero.

Essa in particolare, in conformità con le linee direttive del Consiglio di Stato:

- a) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli;
- b) assicura un'adeguata informazione e sensibilizzazione del pubblico;
- c) organizza e coordina le attività di osservazione del mercato del lavoro;
- d) riferisce periodicamente al Consiglio di Stato e all'Autorità federale sulla propria attività.

³La Commissione è dotata di un segretariato permanente (segretariato di coordinamento).

Art. 5

Segretariato di coordinamento

¹Il segretariato di coordinamento (in seguito segretariato) assiste la Commissione nell'esecuzione dei propri compiti, in particolare:

- a) assicura la corretta gestione dei dati concernenti le attività di controllo, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati;
- b) coordina le attività dei diversi organi esecutivi.

²Il segretariato è designato dal Consiglio di Stato e riferisce periodicamente a quest'ultimo.

Art. 6

Organo cantonale di controllo

¹L'organo cantonale di controllo esegue i controlli in materia di lavoratori distaccati e di lotta contro il lavoro nero sul territorio cantonale.

²Assicura l'accertamento dei fatti e tratta i dati raccolti secondo le indicazioni del segretariato.

Art. 7

Organi paritetici

¹Gli organi paritetici sono competenti per l'esecuzione dei compiti che sono loro espressamente attribuiti dalla legislazione federale.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretario e gli organi paritetici, nonché il finanziamento delle spese d'esecuzione.

Art. 8

Sanzioni:

a) autorità competenti

¹L'autorità amministrativa è competente per l'adozione delle sanzioni di carattere amministrativo.

²In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.-

³Le sanzioni cresciute in giudicato saranno pubblicate sul Foglio ufficiale.

⁴Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.

Art. 9

b) rimedi di diritto

¹Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

²Contro le decisioni di multa è dato ricorso alla pretura penale; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 10

Finanziamento

Il Consiglio di Stato determina, per quanto non stabilito dalla legislazione federale, il finanziamento delle spese d'esecuzione tramite regolamento, segnatamente:

- i costi di funzionamento della commissione;
- le indennità degli organi paritetici;
- gli emolumenti a carico delle persone controllate.

Art. 11

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica di Leggi

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 37a

Procedura di conteggio semplificata

¹Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero. L'imposta sul reddito risulta così saldata.

²L'articolo 121 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

³Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

⁴La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate.

⁵Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 121 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

Art. 104 cpv. 1

¹I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati gli introiti assoggettati all'imposizione secondo l'articolo 37a. L'imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. È riservata la tassazione ordinaria giusta gli articoli 112 e 113.